



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca  
**Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi"**

GEIS017007

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

SETTORE TECNOLOGICO

SETTORE ECONOMICO

Prot. N. 3681/2017

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI DELL'EDIFICIO  
SCOLASTICO DI BORGO CASTELLO**

Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, tra le parti:

l'Istituto di Istruzione Superiore "PRIMO LEVI", di seguito chiamato "scuola", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Nicolò Scialfa,

E

L'Ente Parco Antola – Servizi Sociali, in persona Dott. Antonio Federici, in qualità di Direttore

**PREMESSO**

che l'Ente Parco Antola ha richiesto la concessione delle aule e degli spazi comuni (piazzetta degli studenti) posti al 2° piano del plesso di Borgo Castello (Corso Trento e Trieste n. 101), per lo svolgimento di una prova preselettiva concorsuale che vedrà la partecipazione di circa 150 candidati;

che è facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art. 52 del D.l. n. 44/2001;

che l'Ente Parco Antola utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto**

La scuola concede a favore del concessionario, che accetta i locali come sono descritti in uso temporaneo e precario.

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinati, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

**Art. 3 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Il concessionario di impegna:





- a sollevare la scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui si tratta;
- a risarcire la scuola di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti e attrezzature verificatisi in maniera inequivocabile in dipendenza dell'utilizzazione da parte del concessionario;

**Art. 4 – Corrispettivo**

Il concessionario si impegna a versare alla scuola € 200,00 (duecento/00), come contributo per l'uso dei locali e l'attività aggiuntiva svolta dal personale ausiliario per la predisposizione e la pulizia dei locali oggetto del presente accordo che ammonta presumibilmente a n. 6 ore di attività extra per n. 3 unità di personale Collaboratore Scolastico.

**Art. 5 – Obblighi della scuola**

La scuola si impegna a garantire con proprio personale la pulizia dei locali prima e dopo la fruizione da parte del concessionario.

**Art. 6 – Durata**

Il diritto di uso ha inizio dalle ore 13,45 alle ore 18,00 del giorno 4 maggio 2017.

**Art. 7 – Spese**

Le spese del presente accordo e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario

**Art. 8 – Foro competente**

Per le controversie relative all'applicazione del presente accordo è competente il Foro di Genova.

Ronco Scrivia, .....

Per l'Ente Parco Antola  
Il Direttore

*Dott. Antonio Federici*

per l'I.I.S. PRIMO LEVI  
il Dirigente Scolastico

*Prof. Nicolò Scialfa*